REGOLAMENTO INTERNO "CER LUMIA ETS"

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Fondazione ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate dallo Statuto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione di Partecipazione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione di Partecipazione.

2. Eventuali modifiche potranno essere approvate dal Consiglio di Gestione.

3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Gestione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II
FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Fondazione di Partecipazione.

1. La Fondazione di Partecipazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente nella Comunità Energetica Rinnovabile, così come prevista dalla normativa vigente, le attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti, come indicati anche nello Statuto, che consentono alla Comunità energetica rinnovabile di offrire una risposta sostenibile,

nell'ambito degli obiettivi (ambientali, sociali ed economici) previsti dalla normativa vigente, ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà in una rinnovata prospettiva civica, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

2. La Fondazione promuove la diffusione dei modelli di condivisione di autoconsumo di energie rinnovabili nella ferma convinzione, in particolare, che tali modelli (con specifico riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili), nella loro capacità di sintesi di benefici ambientali, economici e sociali anche con riferimento alla lotta alla povertà energetica, siano strumenti necessari per la realizzazione della transizione energetica e, conseguentemente, di un nuovo modello socio-economico sostenibile idoneo a valorizzare e promuovere i diritti dei cittadini appartenenti alle presenti e future generazioni, così come sancito dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento all'art. 9 Cost., nonché condivide e persegue gli obiettivi del obiettivi del Green Deal Europeo.
L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021.

3. La Fondazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile, persegue in modo particolare scopi di aggregazione di configurazioni di CACER volte alla condivisione di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile, cosi come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/RIEEL (cd. TIAD), in conformità alle Regole Operative del GSE redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (cd. Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera TIAD di ARERA, e comunque in conformità alla normativa e/o disciplina regolamentare *pro tempore* vigente.
La CER, in esecuzione dello Statuto, anche nella consapevolezza che l'auspicabile maggiore aumento di soggetti membri delle CACER potrà rafforzare tale modello di condivisione di autoconsumo diffuso, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni".
Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente.
Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

4. L'oggetto sociale prevalente della Fondazione, come statutariamente definito, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, di sviluppare progetti legati alla coesione sociale o che prevedano l'introduzione di misure per contrastare la povertà energetica e per fornire supporto e sostegno alle famiglie a basso reddito o più vulnerabili, ovvero progetti finalizzati all'adozione di condotte virtuose che favoriscano l'abbattimento/miglioramento e/o comunque la razionalizzazione delle performance energetiche, nonché lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile, ciò anche in accordo e/o cooperazioni con Amministrazioni comunali o altri Enti del territorio. Tali attività non saranno mai preordinate in via esclusiva e/o prevalente allo scopo di ottenere profitti finanziari e/o lucrativi, bensì saranno dirette al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non quello di ottenere profitti finanziari e in ogni caso non ha scopo prevalente di lucro.

5. Per realizzare i propri obiettivi, la Fondazione di Partecipazione opererà intraprendendo le iniziative previste dallo Statuto, tra le quali:
- promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della Fondazione;
- promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei Partecipanti che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.

2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatore per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Procedura di ammissione.

1. Possono far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e smi, le persone fisiche, le PMI, anche partecipate da enti territoriali, le associazioni, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i consorzi di bonifica, gli enti e organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e le associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

2. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui al punto 1 che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a, dell'art. 31, D.lgs. 199/2021; ciò anche avendo riguardo alle definizioni di cui al paragrafo 1.2.2.3 delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR* del GSE.

3. La domanda di ammissione potrà essere presentata mediante invio alla Fondazione di Partecipazione del modello di "*domanda di adesione alla CER LUMIA ETS*" allegato al presente Regolamento, contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente e corredato della documentazione in esso indicata.
La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente, mentre implica la piena condivisione dello stesso delle finalità della Fondazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto, il presente Regolamento e la normativa di riferimento applicabile. Affinché la domanda di ammissione possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di Gestione potrà richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., il Consiglio di Gestione redigerà una breve relazione nella quale verranno esposti gli elementi e le ragioni che hanno indotto a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione, dandone comunicazione all'interessato.

5. La competenza in ordine all'accoglimento delle domande di ammissione alla Fondazione di nuovi Partecipanti è attribuita al Consiglio di Gestione.

6. Il Consiglio di Gestione, allo scopo di garantire la migliore gestione della CER nell'interesse comune dei membri della Fondazione, si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'esame delle domande di ammissione laddove si reputi opportuno, secondo motivate valutazioni che spettano alla competenza esclusiva del medesimo Consiglio, mantenere un rapporto di equilibrio tra la potenza complessiva degli impianti nella disponibilità della CER e il numero dei consumatori presenti all'interno della singola CACER ovvero dei membri titolari di punti di connessione inclusi in area sottesa alla stessa cabina primaria in cui è ricompreso il soggetto richiedente l'ammissione, ovvero in presenza di ulteriori motivate ragioni di carattere tecnico di cui dovrà essere data esplicitazione.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza ed obblighi contributivi dei Partecipanti.

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

3. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della CER e di garantirne la continuità operativa, ciascun membro Partecipante è tenuto a corrispondere, all'atto di ammissione alla CER, una *entry fee* determinata in base ai seguenti criteri differenziati in base alla tipologia di utenza e/o del soggetto:
-20 € in caso di utenze domestiche;
-30 € se Ente del Terzo Settore (ETS);
- 80 € in caso di utenze industriali e/o se Pubblica Amministrazione (PA).

4. Al fine di mantenere lo status di Petecipante alla CER, ogni membro è tenuto a corrispondere una quota annuale di €5,00 (cinque) per ogni POD associato associato alla Comunità. La quota verrà decurtata automaticamente al momento del pagamento del corrispettivo spettante a ciascun partecipante.

5. Sempre al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della CER e di garantirne la continuità operativa, il membro partecipante *producer* o *prosumer* (ovvero i suoi successori e/o aventi causa), nel caso di recesso, esclusione, morte e/o estinzione (o altre cause di cessazione previste dalla normativa *pro tempore* applicabile), è tenuto a corrisponde Sre una *exit fee* determinata in base ai seguenti criteri, differenziati in base alla tipologia di utenza e/o del soggetto e alla data di verificazione dell'evento:
- in caso di utenze domestiche e/o se Ente del Terzo Settore (ETS): 100€ dal 1° al 5° anno; 70€ dal 6° al 10° anno; 20€ per gli anni successivi al 10°;
- in caso di utenze industriali: 500€ dal 1° al 5° anno; 300€ dal 6° al 10° anno; 150€ per gli anni successivi al 10°.

Non sono previste *exit fee* in relazione ai membri partecipanti aventi la qualifica di *consumers*.

5. Le eventuali modifiche dell'entità e della misura delle contribuzioni previste ai punti che precedono sono deliberate dal Consiglio di Gestione, saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale.

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da tre componenti, come previsto dallo Statuto.
2. Sono Organi della Fondazione, come previsto dallo Statuto:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di Gestione
d) il Comitato Scientifico per la transizione energetica (eventualmente nominato);
e) l'Assemblea dei Partecipanti;
f) l'Organo di Controllo
g) l'Organo di Revisione (eventualmente nominato).

Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma.

1. La Fondazione utilizza una Banca dati/Piattaforma costantemente aggiornata con le informazioni relative ai membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Tale Banca dati/Piattaforma verrà utilizzata dalla Fondazione allo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.
Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei partecipanti.

3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti.

I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:
- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili; titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

5. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
(Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Fondazione;
(Continuità del possesso dei requisiti): dichiarazioni aggiornate in ordine al mantenimento dei requisiti per l'adesione alla CER.

6. Per la fornitura e gestione della Banca dati/Piattaforma potrà essere riconosciuto un corrispettivo determinato dal Consiglio di Gestione, comunque non superiore al 35% del valore economico spettante alla Fondazione per le spese di gestione, amministrazione e manutenzione, come previsto dal successivo art. 14.3.

Art. 9 – Referente

1. Le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa in materia per il soggetto Referente verranno espletate in via prioritaria dalla CER LUMIA ETS nella persona del suo Presidente e legale rappresentante come previsto nello Statuto.

2. Il Consiglio di Gestione laddove sussistano motivate esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo, avrà facoltà di individuare altro/i soggetto/i quale/i Referente/i, selezionandolo/i tra i produttori e/o clienti finali, membri della CER, ovvero tra i produttori "terzi" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, dando adeguata esplicitazione delle ragioni di tale scelta.

3. Il Presidente della Fondazione conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, nel quale saranno, tra l'altro, regolamentati i rapporti tra Fondazione e Referente nonché individuate le attività di competenza specifica del Referente.

4. Per l'espletamento delle relative funzioni potrà essere riconosciuto al Referente un corrispettivo determinato dal Consiglio di Gestione, comunque non superiore al 40% del valore economico spettante alla Fondazione per le spese di gestione, amministrazione e manutenzione, come previsto dal successivo art. 14.3.

TITOLO V RAPPORTI TRA FONDAZIONE E PARTECIPANTI

Articolo 10– Principi generali: Partecipazione - trasparenza e coerenza.

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.

2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.

3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 11 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa.

1. La Fondazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.

2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta dalla Fondazione per tramite del Referente, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.

5. I Partecipanti produttori e clienti finali/produttori, all'atto dell'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica prodotta e condivisa.

6. I Partecipanti produttori e clienti finali/produttori possono mettere nella disponibilità della CER gli impianti a fonti rinnovabili o i potenziamenti degli stessi alle condizioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile in materia.

Articolo 12 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie - afferenti alle Zone di mercato Centro Nord (CNOR) e Centro Sud (CSUD) ovvero a quelle nelle quali la CER, in conformità all'art. 2 dello Statuto, estenderà la propria attività - comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio di Gestione e pubblicato sul sito *internet* della Fondazione.

2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

3. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno svolte le attività previste dallo Statuto e tra esse le attività di promozione e diffusione; l'attivazione di una o più configurazioni per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso; la promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 13 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nei territori delimitati dalle aree di competenza della Fondazione, in aggiunta e ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate al Consiglio di Gestione il quale assicureranno che sia fornito adeguato riscontro contenente, se del caso, le seguenti informazioni:
- progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;

- condizioni economiche per la concessione del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti;
- ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.

3. In tali ipotesi potrà essere sottoscritta specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 14 - Distribuzione dei benefici.

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/produttori e clienti finali – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).

2 La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Gestione e previa detrazione delle spese fisse gestionali, di promozione e manutentive della Fondazione, comprese quelle afferenti all'utilizzo della Banca Dati e al conferimento dell'incarico di Referente.

3. La distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate e quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, avverrà in conformità ai seguenti criteri generali:
- il 35% dei benefici da ripartire tra i *consumer* proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD;
- il 45% dei benefici da ripartire tra i *producer* e i *prosumer* proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione della CER;
- il 12% dei benefici da destinare a progetti, approvati dal Consiglio di Gestione, che abbiano ricadute benefiche nel territorio in cui CER LUMIA ETS opera;
- l'8% dei benefici, con un minimo di euro 20.000 (ventimila/00) da attribuire al Fondo di Gestione della Fondazione per la copertura delle spese gestionali e manutentive; qualora l'importo così calcolato sia inferiore al minimo di euro 20.000 le differenze andranno a diminuire quanto a disposizione per le precedenti attribuzioni, che avranno quindi come parametro di riferimento per l'applicazione percentuale un importo proporzionalmente inferiore.
Si specifica che nel caso di impianti realizzati tramite Super Bonus 110% l'incentivo è pari al rimborso della tariffa di trasmissione e al valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa tensione.

4. Resta fermo il rispetto della normativa vigente *ratione temporis* in materia di comunità energetiche, ivi compresa la previsione di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

del 7.12.2023 (cd. Decreto CACER) nella parte in cui si stabilisce che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

5. Si specifica che, ai sensi dell'art. 6 del DM CACER n.414 del 07/12/2023, gli incentivi derivanti dalla Condivisione dell'energia dell'Associazione sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40% nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.
L'incentivo spettante alla CER viene calcolato dal GSE come sommatoria dei corrispettivi economici generati dai singoli impianti; dunque, nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante al singolo impianto è determinata come segue:
TIPa = TIPbase*(1-F)
dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

6. Il Consiglio di Gestione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica" ovvero un Fondo avente altra denominazione, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di Gestione e a seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari che potrà avvenire anche su segnalazione delle Amministrazioni comunali in cui gli stessi risiedono. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Partecipanti in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

7. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da: quota di benefici economici a favore della Fondazione in base alle ripartizioni percentuali di cui al comma 3 che in tal caso verranno opportunamente modificate mediante l'indicazione della quota destinata ad incremento del Fondo; donazioni spontanee; finanziamenti pubblici o privati; devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.

8. Il documento di cui al punto 6 che precede deve essere elaborato dagli Organi della Fondazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

9. Gli Organi della Fondazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Fondazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

10. I Partecipanti non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.

11. Gli Organi della Fondazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 15 - Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione.

1. Gli Organi della Fondazione potranno richiedere ai Partecipanti ulteriori forme di contribuzioni annuali, diverse per entità e misura, che saranno approvate dal Consiglio di Gestione, anche su eventuale proposta della Assemblea dei Partecipanti.

2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Fondazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.

3. Il Consiglio di Gestione, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.

4. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.